

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Criterio di cassa “allargato” per lo scomputo delle ritenute***

di **Alessandro Bonuzzi**

Tra le modifiche introdotte dal D.L. 193/2016 con maggior impatto operativo vi è quella che riguarda il **meccanismo** di **scomputo** delle **ritenute** d'acconto da parte dei soggetti Irpef.

Il [comma 2-bis dell'articolo 5 della L. 225/2016](#) di conversione del decreto ha, infatti, innovato l'[articolo 22, comma 1, lettera c\), del Tuir](#), introducendo, a determinate condizioni, una sorta di **principio di alternatività** tra l'utilizzo del criterio della competenza e l'utilizzo del criterio di cassa.

Si ricorda che le ritenute d'acconto possono essere scomputate dall'Irpef nel periodo d'imposta nel quale sono soddisfatte le seguenti **condizioni**:

- i relativi redditi **concorrono** alla formazione del reddito complessivo;
- la ritenuta è operata **prima** della presentazione della dichiarazione.

In questi casi, secondo le regole in vigore prima della modifica, trovava applicazione esclusiva il **criterio di competenza**, così denominato poiché lo scomputo della ritenuta può essere fatto valere già nel periodo d'imposta in cui il reddito correlato risulta imponibile.

Quando, invece, la ritenuta veniva operata **successivamente** alla presentazione dell'Unico, lo scomputo seguiva il **criterio di cassa**, rilevando a tal fine il periodo d'imposta nel quale il sostituto operava la trattenuta della somma a titolo di acconto da riversare poi all'Erario.

A seguito delle modifiche recate dal D.L. 193, diviene **possibile** lo scomputo per **cassa** delle ritenute operate **l'anno successivo** rispetto a quello di tassazione del reddito correlato, ma **prima** della presentazione della dichiarazione.

In altri termini, la novella normativa **concede la possibilità ai contribuenti di scegliere** se scomputare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto, operate nell'anno successivo a “quello di competenza” dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, secondo il criterio di competenza ovvero in base al criterio di cassa.

Pertanto, quando la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell'anno X - è operata nell'anno X+1 ma prima della presentazione dell'Unico dell'anno X, è nella facoltà del contribuente scomputarla:

- per **competenza**, quindi ad abbattimento dell'imposta dell'anno X;

- per **cassa**, quindi ad abbattimento dell'Irpef dell'anno X+1.

Diversamente, nel caso in cui la ritenuta – riferita a un reddito da dichiarare nell'anno X - sia operata nell'anno X+1, successivamente alla presentazione dell'Unico dell'anno X, il **solo criterio** azionabile è quello della cassa. Lo scomputo va, quindi, esercitato nei confronti dell'imposta relativa all'anno X+1 durante il quale si verifica la trattenuta da parte del sostituto.

Si veda la seguente tabella di sintesi.

	Ritenute operate nell'anno X+1 ma prima dell'Unico	Ritenute operate nell'anno X+1 dopo l'Unico
Criterio di scomputo		

